

CIRCOLO DELLA VELA PESCALLO STATUTO

edizione del 28/6/1998

1) Costituzione

E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile e delle norme che regolano gli enti con commerciali, la associazione:

“IL CIRCOLO DELLA VELA PESCALLO di Bellagio – C.V.P.”

apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che, nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative, di gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.

2) Scopi

L'associazione ha per scopo:

- a) operare, con la propria organizzazione e con la prestazione personale, spontanea e gratuita degli associati, ed esclusivamente a fini di solidarietà sociale, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge Quadro sul volontariato, in conformità alle direttive, finalità e principi generali di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22, in conformità alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28, in conformità al decreto legislativo 4 dicembre 1977, n. 460 e alle norme da esso modificate e a successive norme in materia;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza dello sport velico;
- c) promuovere iniziative di carattere culturale, attinenti alle attività sportive, con particolare riferimento allo sport velico, sia in ambito cittadino che in ambito extra comunale;
- d) partecipare alle decisioni amministrative costituenti lo scopo della associazione ai sensi delle leggi 6 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, 15 maggio 1997 n. 127 e dello statuto del Comune di Bellagio;
- e) organizzare, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite degli associati, le attività di volontariato necessarie od opportune per la realizzazione dei propri fini;
- f) proporre ed attuare interventi diretti alla formazione professionale nel campo dello sport, (legge regionale 16 settembre 1996 n. 28);
- g) il miglioramento fisico e morale della gioventù e dei soci;
- h) la pratica e la diffusione anche a scopo formativo in via principale dello sport velico e di altri sport nautici nell'ambito delle rispettive Federazioni Nazionali;
- i) l'organizzazione di regate, la partecipazione alle stesse e l'attuazione di ogni altra attività anche ricreativa attinente allo scopo sociale;
- l) la custodia e la manutenzione delle boe di ormeggio assegnate dalla Regione Lombardia Servizio Demanio e Patrimonio agli associati o da altri enti competenti per legge; l'ottenimento e l'assegnazione di nuove boe di ormeggio autorizzate dalla Regione Lombardia Servizio Demanio e Patrimonio a spese dei singoli associati; il coordinamento delle procedure amministrative finalizzate all'ottenimento e rinnovo della concessione all'utilizzo di boe di ormeggio e di altri impianti nautici da parte della Regione Lombardia e di enti locali delegati.

La associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio; potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni che abbiano scopi analoghi ai propri.

3) Sede

L'associazione ha sede in Pescallo di Bellagio: potrà costituire sezioni in altre località.

4) Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

5) Scioglimento

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal successivo punto 17.

Il patrimonio della associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6) Guidone sociale

Gli associati possono utilizzare il guidone sociale sulle proprie imbarcazioni, autovetture o altri veicoli di loro proprietà.

7) Ammissione

Possono far parte dell'associazione persone fisiche (purchè abbiano compiuto i sedici anni di età), enti pubblici e privati ed associazioni che ne facciano domanda.

L'aspirante associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda di iscrizione, firmata da due associati proponenti,

versando la quota di ammissione e la quota sociale per il primo anno.

Sono esonerati dal versamento della quota di ammissione i componenti del medesimo nucleo familiare iscritti successivamente al primo.

I nominativi degli aspiranti associati e degli associati proponenti dovranno rimanere esposti per dieci giorni all'albo sociale, a meno che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno comunicare per lettera tali nominativi a tutti gli associati, per eventuali osservazioni che gli associati potranno presentare con lettera firmata al Consiglio Direttivo.

Trascorso tale termine di dieci giorni, o trascorsi trenta giorni dall'invio dell'eventuale lettera, il Consiglio Direttivo esamina le domande di iscrizione e le accoglie o le respinge, restituendo, in quest'ultimo caso, la quota di ammissione e la quota sociale.

La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata con lettera raccomandata al nuovo socio.

Contro il diniego di ammissione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri.

8) Associati

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'associazione, entro i limiti da essa preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato; deve garantire la effettività del rapporto, esclusa espressamente la possibilità di una temporanea partecipazione alla vita dell'associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi e non sono soggette a svalutazioni nel caso di trasferimento mortis causa.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. il Consiglio Direttivo può ammettere - come frequentatori - occasionali ospiti dei soci; potrà invitare alla frequenza della sede personalità ed autorità cittadine, nazionali ed internazionali.

9) Diritti degli associati

Gli associati in regola con il versamento delle quote hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita della associazione, intervenire e votare nelle assemblee;
- b) di proporre nuovi associati, sottoscrivendo quali presentatori le domande di ammissione;
- c) di proporre per la elezione al Consiglio Direttivo gli associati che ne abbiano diritto;
- d) di frequentare la sede sociale e di far uso degli impianti, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo anche sotto forma di regolamento;
- e) di battere il guidone sociale;
- f) di usufruire dell'assistenza nautica, sportiva, del personale e dei mezzi, nel rispetto delle norme emanate dal Consiglio Direttivo anche sotto forma di regolamento;
- g) di far parte, purchè maggiorenni, del Consiglio Direttivo e degli altri organi della associazione.

10) Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) pagare entro il 31 dicembre per l'anno successivo l'intero importo della quota e qualunque altra somma dovuta alla associazione;
- b) uniformarsi allo statuto e alle norme diramate dal Consiglio Direttivo anche sotto forma di regolamento;
- c) collaborare per il bene dell'associazione anche accettando cariche o incarichi, cui fossero chiamati dagli organi dell'associazione, salvo che sussistano fondati motivi per esimersene.

11) Quote associative

Le quote associative si intendono per anno solare indivisibile, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

Il ritardo nel pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti dell'associato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal presente statuto.

12) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, a mezzo di raccomandata con a.r., entro la chiusura dell'esercizio sociale, a valere per l'esercizio successivo;
- b) per morosità – il Consiglio Direttivo può disporre la radiazione dell'associato per morosità, nel caso di ritardo oltre tre mesi nel pagamento della quota annuale o di qualsiasi altro debito nei confronti dell'associazione, salvo il diritto della stessa a conseguire quanto dovuto;
- c) per espulsione – il Consiglio Direttivo può disporre l'espulsione dell'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento dell'associazione.

La delibera di espulsione deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri a voto segreto.

Gli associati espulsi per qualsiasi motivo non potranno più essere ammessi a far parte dell'associazione.

L'associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto inerente alla qualità di associato; l'associato espulso non potrà più frequentare la sede, nemmeno se invitato da altro associato.

13) Ricorsi

I provvedimenti motivati del Consiglio Direttivo dovranno essere notificati a mezzo lettera raccomandata a.r.

all'interessato.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri. Copia del ricorso dovrà essere, nello stesso termine, consegnata al Consiglio Direttivo.

I provvedimenti del Consiglio Direttivo sono provvisoriamente esecutivi; diventano irrevocabili e potranno essere resi pubblici solo se confermati dal Collegio dei Probiviri o se non siano stati impugnati nel termine sopra previsto.

14) Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le delibere, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti gli associati.

Essa può essere ordinaria o straordinaria e, salvo gravi e comprovati motivi, deve essere convocata nell'ambito del Comune di Bellagio.

15) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere a ciò delegato, a mezzo avviso di convocazione spedito a tutti gli associati al domicilio dichiarato dall'associato ed affisso all'albo sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno con l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare.

Si potrà prevedere una assemblea di seconda convocazione ad almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Le convocazioni dovranno essere spedite almeno 15 giorni prima dell'adunanza: l'affissione all'albo sociale dovrà avvenire almeno 21 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'assemblea secondo le modalità sopra indicate, entro 60 giorni, quando il Consiglio Direttivo decada e quando ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio dei Probiviri o almeno 1/10 degli associati.

La richiesta di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare. Su richiesta di almeno 10 associati aventi diritto di voto presentata al Consiglio Direttivo potranno essere inseriti argomenti nell'o.d.g. della prima assemblea successiva.

16) Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza fisica di un numero di associati doppio rispetto al numero di Consiglieri in carica.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per deliberare sulla relazione del Presidente, sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle proposte degli associati sull'attività della associazione.

La mancata approvazione del bilancio consuntivo o preventivo determina automaticamente la revoca del Consiglio Direttivo.

L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; ratifica le adesioni ad altri enti previste dall'art. 2.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

17) Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando risultino presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei due terzi di associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

18) Deleghe

Ogni associato avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta non più di due associati.

19) Verifica dei diritti di voto

I diritti di voto saranno controllati, prima della apertura della assemblea, dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, che ne trasmetterà i risultati al Presidente della assemblea per la ratifica.

20) Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta da un Presidente designato dalla stessa fra i presenti aventi diritto al voto. Egli dirige l'assemblea, decide sull'ammissibilità delle proposte fatte dagli intervenuti e sulla capacità di voto.

Il Presidente dell'assemblea sottoscrive il verbale dell'adunanza e convoca per l'insediamento il nuovo Consiglio Direttivo, se nominato.

21) Segretario dell'assemblea

L'assemblea nomina un proprio Segretario su indicazione del Presidente. Il Segretario controlla le presenze e redige il verbale dell'adunanza, sottoscrivendolo.

22) Votazioni

La votazione potrà essere effettuata per alzata di mano o per voto segreto mediante schede di votazione.

La nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, così come questioni attinenti a persone, dovranno avvenire per votazione segreta.

23) Rinvio

Protraendosi la discussione oltre ragionevoli limiti di tempo, il Presidente dovrà convocare una nuova assemblea nel più breve tempo possibile.

24) Impugnazioni

I soci assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere notificando a mezzo lettera raccomandata a.r. spedita entro 30 giorni dalla data dell'assemblea, la propria opposizione al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera.

25) Consiglio Direttivo

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo i cui componenti sono scelti dall'assemblea fra i soci che godano dell'elettorato passivo.

26) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o più membri (purchè in numero dispari), maggiori di età, con un massimo di 7, che nominano tra loro:

- il Presidente
- un Vice-Presidente
- un Segretario
- un Tesoriere

Gli eletti possono coprire contemporaneamente più cariche purchè compatibili.

Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante, attuando le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli convoca il Consiglio, ne presiede le adunanze e sottoscrive per il Consiglio stesso i bilanci e la relazione e svolge ogni altra mansione prevista dal presente statuto. Il Consiglio può delegare particolari compiti a un Consigliere o al Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria della associazione.

Provvede alla promozione e controlla la realizzazione delle attività sociali.

Provvede alla conservazione delle attività sociali e dirige l'amministrazione sociale.

Dirige ed organizza i servizi a lago sovrintendendo al corretto impiego degli ormeggi.

27) Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente su convocazione del Presidente almeno una volta ogni quadrimestre.

Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

28) Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di due esercizi e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ordinaria come previsto dall'art. 16.

29) Responsabilità dei Consiglieri

Ciascun Consigliere è responsabile del perseguimento degli scopi sociali. Egli opera nell'ambito della delega ricevuta dal Consiglio e dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle delibere del Consiglio stesso.

I Consiglieri rispondono ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.

30) Compiti

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione;
- proporre all'assemblea l'ammontare della quota sociale e di quella di ammissione ed eventuali spese a carico degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
- determinare le deleghe di responsabilità per ciascun Consigliere;
- fissare e predisporre le convocazioni delle assemblee;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti;
- curare la gestione corrente dell'attività dell'associazione;
- decidere su tutte le questioni che interessino l'associazione e gli associati e che non siano di competenza dell'assemblea.

31) Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi membri e vengano prese a maggioranza assoluta dei presenti.

32) Cessazione

Dalla carica di membro del Consiglio Direttivo si cessa per:

- dimissioni;
- morte o incapacità legale;
- assenza non giustificata a tre riunioni consecutive;
- adozione di provvedimenti disciplinari.

33) Sostituzione

Qualora nel corso del mandato uno o più membri cessassero dalla carica, il Consiglio provvederà a sostituirli per cooptazione con associati in qualità di Consiglieri supplenti. La cooptazione non potrà eccedere la proporzione di 1/3 rispetto al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

La prima assemblea successiva potrà ratificarne la nomina o eleggere altri Consiglieri in sostituzione dei membri cessati.

34) Decadenza

Il Consiglio Direttivo decade, oltre che per decorso del termine, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo decaduto resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e convoca, entro 60 giorni dalle dimissioni, l'assemblea.

35) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti scelti tra gli associati maggiori di età che siano, possibilmente, dottori commercialisti o ragionieri.

Essi nominano il Presidente.

I Revisori sono nominati dall'assemblea ordinaria e durano in carica due anni.

Cessano, decadono o sono sostituiti con le stesse regole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo; egli deve essere, all'uopo, convocato ed ha voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione.

Si riuniscono, oltre che alla fine dell'esercizio sociale per esaminare i bilanci e predisporre la relazione, almeno una volta nel corso del medesimo esercizio, per esaminare la contabilità dell'associazione.

Rilevate irregolarità, le comunicano al Consiglio Direttivo per i necessari chiarimenti.

In caso di necessità possono chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 15.

36) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea ordinaria in numero di tre membri, che durano in carica due anni e sono scelti tra gli associati maggiori di età.

I membri cessano, decadono o sono sostituiti con le stesse regole del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- dirimere le questioni che dovessero sorgere tra gli associati o tra gli associati e l'associazione in relazione alla vita sociale;
- decidere entro 30 giorni sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 13;
- decidere in seconda istanza le questioni attinenti l'ammissione di nuovi associati che fossero sottoposte al suo giudizio.

Il Collegio dei Probiviri ha funzione di impulso e di vigilanza in ordine all'attività del Consiglio Direttivo ed in generale alla conduzione dell'associazione e, qualora ne riscontri la necessità, convoca l'assemblea ai sensi dell'art. 15.

Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi almeno una volta durante l'esercizio sociale per esaminare la situazione e la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo e deve pertanto essere convocato.

37) Patrimonio

La associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni immobili e mobili di proprietà della associazione;
- i) trofei e coppe aggiudicati definitivamente in gare;
- l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Nel caso in cui la associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dall'articolo 20 D.P.R. 29/9/1973, n. 600 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

38) Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare all'assemblea:

- il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- il bilancio preventivo dell'esercizio futuro;
- una relazione sulla gestione passata con cenni illustrativi del bilancio preventivo;
- la relazione dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio uscente, se non riconfermato, non è tenuto a presentare il bilancio preventivo, che invece dovrà essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dal nuovo Consiglio eletto.

In ogni caso le spese sostenute dal Consiglio uscente nel periodo successivo alla sua decadenza non potranno superare quelle riportate a bilancio consuntivo dell'anno precedente maggiorato degli indici Istat.

39) Clausola compromissoria

Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra la associazione e un associato e/o altri associati nell'interpretazione e attuazione di questo statuto o comunque a qualsiasi titolo riferibile alla vita sociale, dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio in esito ai punti controversi prospettati dalle parti saranno da queste considerate come espressione della loro stessa volontà contrattuale e ciò anche in via di transazione e con carattere di sorte ed alea.

40) Responsabilità

L'associazione non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possano derivare agli associati, alle imbarcazioni e al materiale degli associati sia in deposito alla sede che all'ormeggio, nonchè in dipendenza delle attività sportive esercitate dall'associato o promosse dall'associazione.

41) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia e a quelle CONI-FIV qualora applicabili.

F.to Giorgio Lupi Presidente pro tempore
Gian Franco Condò Notaio in Lecco
Allegato "A" al N. 57982/8803

Pescallo di Bellagio, 28/06/1998